risulta che tali importi erano stati destinati all'acquisto di materiale ed il loro rimborso era avvenuto in natura, abbandonando al Luhleich il materiale. Se ho ben compreso la risposta dell'avvocato del ricorrente, le conclusioni su tale punto devono considerarsi abbandonate.

In definitiva concludo proponendovi

— di respingere il ricorso 68-63;

— e di porre a carico di ciascuna delle parti le spese da essa incontrate, in conformità all'articolo 70 del regolamento di procedura.

## Ordinanza del Presidente della Corte del 17 luglio 1963 [1]

Nel procedimento 68-63 R, promosso da

HARTMUT LUHLEICH,

Capo-gruppo presso il Servizio Chimica del Centro comune di recerche nucleari di Ispra,

assistito dall'avvocato Ernest Arendt, del Foro di Lussemburgo, e con domicilio eletto presso lo stesso, 6, rue Willy Goergen, Lussemburgo,

richiedente,

contro

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

rappresentata dal suo consulente giuridico, dott. Jan Gijssels, in qualità d'agente,

e con domicilio eletto a Lussemburgo presso il sig. Henri Manzanarès, segretario del Servizio giuridico degli Esecutivi europei, 2, place de Metz,

resistente,

procedimento avente ad oggetto la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati con l'azione principale ed altresì l'adozione di determinati provvedimenti urgenti;

1 — Lingua processuale : il francese

## RITENUTO IN FATTO

che, con domanda depositata in Cancelleria il 13 giugno 1963, il richiedente ha impugnato la decisione della Commissione C.E.E.A. con la quale gli è stata negata la nomina in ruolo;

che nell'istanza di sospensione depositata il 13 giugno 1963 il richiedente ha concluso che il Presidente voglia :

« I — Quanto all'istanza di sospensione dell'esecuzione

Sospendere l'esecuzione del provvedimento 20 marzo 1963 col quale è stata negata al richiedente la nomina in ruolo.

Per conseguenza statuire che il rapporto, anteriore allo Statuto, creatosi con la « lettre d'engagement » dev'essere tenuto fermo sino alla definizione del giudizio principale.

II — Quanto ai provvedimenti urgenti :

*a*) Ordinare, a norma dell'articolo 84, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di procedura, l'immediata esibizione

1. del fascicolo personale del richiedente;
2. dei processi verbali della Commissione giudicatrice del periodo di prova;
3. della relazione di detta Commissione;
4. della relazione della Commissione d'indagine, composta dai signori Consolo, Euler e Lacroix, come pure i processi verbali delle testimonianze da essa raccolte;
5. i processi verbali della Commissione d'integrazione riguardanti il richiedente ed altresì i processi verbali relativi all'audizione dei suoi superiori e colleghi ed alle dichiarazioni fatte da lui stesso;
6. la relazione integrale della Commissione d'integrazione, nella parte riguardante il richiedente.

*b*) Ordinare che, fino alla definizione del giudizio principale, il richiedente sia posto in grado di svolgere la sua attività di ricercatore scientifico presso il C.C.R.N. ed abbia libero accesso al laboratorio, agli strumenti di lavoro ed all'ufficio a lui riservati; ovvero; dichiarare che fino alla pronuncia definitiva il richiedente dovrà essere considerato in congedo retribuito.

*c*) In subordine, qualora l'istanza di sospensione dell'esecuzione non sia accolta :

assegnare al richiedente, in via provvisionale e quale anticipo sul suo stipendio, un'indennità pari a dodici mesi di retribuzione.

Di conseguenza, condannare la resistente a versare al richiedente la somma di 320.000 franchi in cifra tonda.

III — Riservare ogni decisione sulle spese. »

Che il 5 luglio 1963 la resistente ha depositato le sue osservazioni, nelle quali ha concluso che il Presidente voglia :

« Disattendere il capo dell'istanza relativo alla sospensione dell'esecuzione; Disattendere il capo dell'istanza relativo all'adozione di provvedimenti urgenti »;

che le parti, regolarmente citate, sono comparse il 16 luglio 1963 davanti al Presidente ed hanno svolto osservazioni orali;

che nella discussione orale la resistente ha assunto le seguenti conclusioni :

« Darsi atto alla resistente ch'essa è disposta, per motivi puramente sociali e senza alcun pregiudizio delle sue ragioni, a concedere al Luhleich, in occasione dell'imminente nascita di un secondo figlio, un sussidio di ammontare pari a quello delle prestazioni mediche alle quali avrebbe avuto diritto a norma del regime di previdenza in vigore presso la C.E.E.A., qualora la nascita avesse avuto luogo mentre era ancora in servizio »;

che, a sostegno di queste conclusioni, la resistente ha dichiarato di aver preso in considerazione il progetto di regolamento, comune alle Istituzioni europee, relativo all'esecuzione dell'articolo 72 dello Statuto dei funzionari e che detto progetto contiene una disposizione la quale prevede l'estensione delle previdenze a favore dei dipendenti non più in servizio (art. 4).

## IN DIRITTO

Attesoché la chiesta sospensione dell'esecuzione del provvedimento col quale al richiedente è stata negata la nomina in ruolo tenderebbe, come risulta dal testo dell'istanza e dalle osservazioni orali del proponente, a far rinviare la risoluzione del contratto d'impiego del richiedente, risoluzione contemplata nell'articolo 102, n. 2, dello Statuto dei dipendenti di ruolo della C.E.E.A.;

che detto contratto d'impiego prevede, in caso di disdetta, il preavviso di un mese, termine che è stato osservato nella specie;

che cionondimeno il richiedente assume di trovarsi in una situazione economica tale da non poter sovvenire alle sue necessità fino alla sentenza;

che una provvigione alimentare potrebbe essere assegnata con provvedimento urgente soltanto qualora l'azione principale apparisse a prima vista manifestamente fondata;

che allo stato degli atti del procedimento principale non è possibile farsi un'idea circa la fondatezza di tale azione;

che le circostanze di famiglia invocate dal richiedente non valgono a far ritenere il contrario, avendo la Commissione giustamente deciso di applicare nei suoi confronti le disposizioni del regime previdenziale allo studio;

che, stando così le cose, non vi è motivo di concedere la chiesta sospensione.

Attesoché il richiedente ha richiesto l'adozione nei suoi confronti di vari provvedimenti urgenti precisati nell'istanza;

che, nel corso della discussione orale, egli ha rinunziato al capo II, lett. a) delle conclusioni dell'istanza stessa;

che, essendogli negata la chiesta sospensione dell'esecuzione, non vi è motivo di ordinare ch'egli sia posto in grado di continuare, fino alla sentenza, la sua attività di ricercatore;

che le conclusioni di cui al capo II, lett. c) non possono essere accolte per i motivi esposti più sopra nell'esaminare la richiesta di sospensione dell'esecuzione;

Per questi motivi :

Visti gli articoli 152, 157 e 158 del Trattato C.E.E.A., l'articolo 37 dello Statuto della Corte di Giustizia della C.E.E.A.;
Visti gli articoli 83, 84, 85 e 86 del regolamento di procedura :

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

così provvede :

1) L'istanza è respinta.
2) È riservata ogni decisione sulle spese.

Lussemburgo, il 17 luglio 1963

Il Cancelliere
H. J. Eversen

Il Presidente
A. M. Donner